

Prot. N. 111/2020 sm
Circ. N. 142
Forlì, 03 giugno 2020

**Ai genitori e ai docenti degli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado “La Nave**

**All’Albo e al Sito
della Scuola Secondaria di primo grado “La Nave”**

OGGETTO: Criteri di ammissione alla classe successiva anno scolastico 2019/2020 e all’Esame di Stato

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva.

Prima di procedere alla valutazione, il Collegio dei docenti deve **ammettere gli alunni allo scrutinio** in base al seguente criterio:

non essendo incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dallo scrutinio finale (cfr. articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998 e Regolamento della scuola).

1. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base a: - **Obiettivi conseguiti nelle diverse discipline nel corso dell’intero anno scolastico anche in relazione alle attività di didattica a distanza - Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri** presenti nel PTOF.

2. Viene considerata **insufficienza lieve** la valutazione **5**, **insufficienza grave** la valutazione **4**.

3. **NON AMMISSIONE** Si riporta il testo dell’ O.M.11 del 16/05/2020 art.3 comma 7:

“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo

periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva”.

4. Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza: - **Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza - Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente - Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico - Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e nella partecipazione in classe.**

5. Richiamo alla normativa O.M.11 del 16/05/2020 art.3 comma 4
“Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione”.

6. Richiamo alla normativa O.M.11 del 16/05/2020 art.3 comma 5
“Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”.

7. La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere **adeguatamente motivata** riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate sul verbale del Consiglio di classe.

8. In caso di non ammissione alla classe successiva, il giorno successivo allo scrutinio finale, il Coordinatore di classe avvisa telefonicamente la famiglia prima che i risultati finali vengano affissi all'Albo della scuola.

DELIBERA del Collegio docenti del 28/05/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Morra